

COMUNE DI CORCIANO

Ufficio: TRIBUTI

Assessorato: FINANZE E BILANCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.50 DEL 29-03-2016

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2016.

PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Corciano, lì 29-03-16

Il Responsabile del servizio interessato
BALDONI STEFANO

PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

in ordine alla regolarità tecnica

Corciano, lì

Il Responsabile del servizio interessato
CILLO FRANCESCO

PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Corciano, lì

Il Responsabile del servizio finanziario

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

COMUNE DI CORCIANO

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il D.M. 01/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione triennale 2016-2018 al 30/04/2016;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della L. 208/2015, il quale ha stabilito che: *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e’ sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne’ per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 19/05/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, e successive deliberazioni di modifica;

VISTO in particolare l’art. 26 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

COMUNE DI CORCIANO

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, e successivamente dall'art. 1, comma 27, della L. 208/2015, il quale stabilisce all'ultimo periodo che: *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2016, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione degli oneri imputabili al servizio e soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti, allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”);

RICHIAMATO altresì il comma 27 dell'art. 1 della L. 208/2015 che ha rinviato al 2018 l'obbligo di tenere conto nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti anche delle risultanze dei fabbisogni standard, obbligo prescritto dall'art. 1, comma 653, della L. 147/2013;

TENUTO CONTO che:

- nella Regione Umbria non è ancora operante l'autorità competente per la gestione del servizio rifiuti prevista dalla specifica normativa regionale;
- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 27/12/2013, n. 147;
- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa;
- a norma dell'art. 3 del D.P.R. 158/99 la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

COMUNE DI CORCIANO

- i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il calcolo delle tariffe sono stati definiti anche per l'anno 2016, analogamente agli anni 2014 e 2015, in base al vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, sezione TARI, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 sopra richiamata e tenendo conto delle stime relative alla produttività media dei rifiuti da parte delle attività operanti nel bacino di competenza, effettuate dalla società TSA Spa, comunicate in data 27/09/2013, e riportate in atti;
- che nella definizione dei citati coefficienti l'Ente si è avvalso della facoltà derogatoria di cui al citato art. 1, comma 652, della L. 147/2013, sia allo scopo di consentire un riequilibrio tra le categorie e sia per tenere conto dell'effettiva produttività di rifiuti, anche dal lato qualitativo;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2016 ammonta ad € 4.528.387,42 (al lordo della quota di tributo delle quote statali pari ad € 9.523,81, decurtata della quota da versare alla Provincia) e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 4.518.863,61, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 9.523,81 (al netto della quota da versare alla Provincia), ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013;

VALUTATO nella determinazione degli oneri complessivi da finanziare per mezzo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016 di non fare riferimento all'importo stimabile mediante l'aggiornamento dei costi dell'anno 2015 con il tasso di inflazione programmata, al netto del recupero della produttività, come prescritto dalla formula del cosiddetto "metodo normalizzato", contenuta nell'allegato al D.P.R. 158/99, poiché la semplice rivalutazione monetaria dei costi del servizio sostenuti nell'anno 2015 condurrebbe ad una stima non corretta dei reali oneri prevedibili per il 2016, tenuto conto andamento dei costi del servizio e degli smaltimenti dei rifiuti;

RICHIAMATO inoltre l'art. 44 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, relativo alle esenzioni dal tributo;

DATO ATTO che il costo delle esenzioni previste dal comma 1, lettere a), b e c) del citato art. 44, riportato nel piano finanziario del tributo, ammonta rispettivamente a:

- € 6.000,00, nuovi insediamenti di imprese, lettera a) dell'art.44;
- € 18.000,00, piccole imprese e microimprese QSV esistenti, lettera b) dell'art. 44;
- € 5.000,00, nuove imprese QSV, lettera c) dell'art. 44;

RITENUTO di imputare, tenuto conto delle motivazioni indicate nella relazione ALLEGATO "C" alla presente deliberazione, alle utenze domestiche il 48% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 52% del medesimo costo;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di proporre al Consiglio comunale di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALLEGATO "B"), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, tenendo conto dei coefficienti stimati dalla società TSA Spa, secondo quanto risultante dall'allegato tecnico di

COMUNE DI CORCIANO

calcolo delle tariffe (ALLEGATO "C"), dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico;

VISTO altresì:

- l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta unica comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, ciascuno per le proprie competenze, ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

- 1) Di proporre al Consiglio comunale di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2016, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione degli oneri imputabili al servizio e soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "A")
- 2) di proporre al Consiglio comunale di approvare, per l'anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe del tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO "B"), che ne costituisce parte integrale e sostanziale,

COMUNE DI CORCIANO

- determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato dall'allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALLEGATO "C");
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
 - 4) di dare altresì atto che le tariffe sopra richiamate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - 5) di dare atto che la deliberazione adottata dal Consiglio comunale dovrà essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del Bilancio di previsione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, mediante inserimento nell'apposito sistema web;
 - 6) di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito _____, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, tenendo conto della scadenza della prima rata del tributo, e dei tempi occorrenti per la predisposizione e l'invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento, nonché del termine previsto dalle vigenti disposizioni per l'approvazione del bilancio di previsione.